

(N. 278)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto con il Ministro dell'Industria e del Commercio

(LOMBARDO)

NELLA SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1949

Concessione di una sovvenzione straordinaria
di lire 800 milioni all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.)

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la particolare situazione in cui trovasi l'Azienda Carboni Italiani, che non ha potuto ancora conseguire il proprio assestamento economico industriale a causa soprattutto delle difficoltà incontrate in dipendenza degli eventi bellici.

Già lo Stato, in questi ultimi esercizi, è più volte intervenuto con sovvenzioni straordinarie per mettere in grado l'Azienda di far fronte alle sue impellenti necessità di cassa e di esercizio.

La difficile situazione dell'A. Ca. I. perdura tuttora ed allo scopo di assicurare il normale funzionamento della gestione e il soddisfaci-

mento di improrogabili impegni, è stato riconosciuto indispensabile di concedere all'Azienda stessa altra sovvenzione, che, in base alle attuali disponibilità di bilancio, è stata fissata in lire 800 milioni, salvo a riesaminare la possibilità di un ulteriore intervento in relazione alle future condizioni aziendali ed alla reperibilità dei fondi necessari.

È stato pertanto predisposto l'accluso disegno di legge che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione, segnalandone la particolare urgenza, in considerazione delle suaccennate precarie condizioni dell'Azienda di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) una nuova anticipazione di lire 800 milioni, allo scopo di provvedere al riassetto della gestione delle sue miniere.

Art. 2.

Le condizioni e le modalità per la restituzione, da parte dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), della suddetta anticipazione, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

All'onere di cui sopra, si farà fronte con le maggiori entrate indicate nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, presentato alle Assemblee legislative il 19 gennaio 1949.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.